

**REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2001 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2001****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel luglio 2001 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1216/2001 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2001 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo

dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. Non sono state chieste domande di diritti d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 non è stata presentata alcuna domanda di diritti d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 29.